



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LOPREIATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2023

Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i genitori delle vittime di femminicidio

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa e consente pertanto ai non abbienti di agire e difendersi di fronte all'autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.

I requisiti e le regole che bisogna soddisfare sono molto precisi. Come sancito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri con regolare permesso di soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Potrà quindi essere ammesso al gratuito patrocinio chi rispetta i suddetti requisiti e abbia un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 12.838,01 euro. Ad oggi il limite di reddito per accedere al patrocinio gratuito è indicato nel decreto del Ministero della giustizia 10 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2023, adottato *ex* articoli 76 e 77 del predetto testo unico.

L'avvocato o difensore d'ufficio incaricato fornirà assistenza legale, la rappresentanza del cliente durante l'udienza e la preparazione di una difesa adeguata nel corso del procedimento, sin dal primo atto partecipato e fino alla conclusione del processo. Tuttavia, esistono anche alcuni reati per cui non è mai possibile accedere al gratuito patrocinio, nonostante le condizioni reddituali: si tratta

di delitti legati all'evasione fiscale oppure alla criminalità organizzata, qualora un soggetto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato così come recitato al comma 4-*bis* del citato articolo 76. Sono infatti esclusi i condannati in via definitiva per i seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'istituto del gratuito patrocinio è riconosciuto, anche, a coloro i quali sono vittime di alcune condotte penalmente rilevanti. Un cittadino può avvalersi dell'assistenza di un avvocato a spese dello Stato per un processo penale nei casi in cui risulti indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che vuole costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Per le vittime di determinati reati il limite reddituale stabilito per legge non si applica. Rappresentano, infatti, ipotesi derogatorie rispetto alla normativa generale. Occorre sul punto segnalare che, ai sensi dell'articolo 76, comma 4-*ter*, sono diversi i casi per cui i limiti di reddito non operano. Tra questi figurano: maltrattamenti contro familiari o conviventi; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo; atti persecutori; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; corruzione di minorenne; adescamento di minorenni.

In sostanza esistono casi in cui si può essere assistiti in gratuito patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito indicati dalla norma.

Tenuto conto dei recenti fatti di cronaca si rileva l'assoluta necessità che tale istituto sia riformato. Stando ai dati riferiti al 2022, in Italia si sono registrati 319 omicidi di cui 125 con vittime di sesso femminile (circa il 39 per cento). Un totale di 140 episodi ha avuto luogo in un contesto domestico e in 103 casi sono state colpite donne (quasi il 74 per cento).

La recentissima cronaca quotidiana racconta del brutale omicidio di una giovane a Milano, per di più incinta, da parte del compagno nonché l'assassinio di una agente di polizia da parte di un collega alla periferia di Roma. Questi fatti hanno fatto salire a 47 il numero delle donne uccise dall'inizio dell'anno e, di queste, 39 sono vittime di femminicidi, quasi 8 al mese. Gli ultimi dati ufficiali a disposizione sono quelli aggiornati al 28 maggio dal Dipartimento di pubblica sicurezza nel *report* settimanale pubblicato nel sito *internet* del Viminale. Un rapporto che, dunque, non tiene conto degli ultimi due omicidi avvenuti a Senago (Milano) e a Roma. Dal 1° gennaio al 28 maggio del 2023, in Italia sono stati registrati complessivamente 129 omicidi. Le vittime donne sono 45, di cui 37 uccise in ambito familiare o affettivo. Quelle ammazzate per mano del *partner* o dell'*ex partner* sono invece 22. Nella settimana dal 22 al 28 maggio 2023, risultano commessi 4 omicidi, con una vittima di genere femminile, di cui uno in ambito familiare o affettivo. Dati sempre allarmanti ha sottolineato recentemente l'as-

sociazione Donne in rete contro la violenza (D.i.Re), rilevando che si conta un femminicidio ogni due giorni. L'8 marzo, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - nel suo messaggio - ha posto l'attenzione su come « occorre un impegno ulteriore delle istituzioni, della comunità civile, delle donne e degli uomini, insieme, per rimuovere ostacoli, confutare pregiudizi, operando con azioni concrete, contrastando con forza le inaccettabili violenze e i femminicidi, che sono crimini gravissimi da sanzionare con il massimo di severità ». « Da donna a donna » è la lettera aperta inviata il 15 maggio dalla presidente di Telefono Rosa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli alla *premier* Giorgia Meloni per chiedere di inserire « la violenza di genere tra le priorità del Governo ».

C'è un'ulteriore questione che merita di essere analizzata. Spesso questo tipo di femminicidi lascia uno strascico di dolore incolmabile. Soprattutto nei casi in cui la vittima sia di giovane età. In questi casi accade che i genitori delle malcapitate debbano - per di più - sobbarcarsi anche l'incombenza del pagamento delle spese legali. Se a questo si aggiunge, eventualmente, l'impossibilità per i genitori di poter far fronte alle spese per un supporto psicologico, oltre che di assistenza legale, ciò comporta un ulteriore danno oltre a quello già irrimediabilmente patito. Il presente disegno di legge interviene proprio su tale questione, cercando nei limiti del possibile, di evitare ulteriori preoccupazioni a famiglie già sconvolte dal dolore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-quinquies.* Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30.000 euro per l'anno 2023 e in 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.